

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Maurizio Agustoni "Assistenza sociale: priorità al lavoro"

del 26 settembre 2011

Secondo l'art. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 *"lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno"*.

Si tratta di un'importante norma di legge che concretizza quanto prevede l'art. 12 Cost. fed., secondo cui *"chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa"*.

Soprattutto a fronte della recente modifica della LADI, che ha ridotto le prestazioni a favore dei disoccupati, è particolarmente importante che lo Stato disponga di uno strumento di assistenza per i più deboli.

L'art. 1 cpv. 2 specifica che queste prestazioni *"hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari"*.

Si tratta di un principio altrettanto importante, poiché pone l'accento sul lavoro quale strada maestra per il pieno rientro nella comunità attiva, laddove ne siano evidentemente date le condizioni.

L'art. 31a, collocato sistematicamente nel capitolo "Inserimento sociale e professionale", prevede che i *"beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato"*.

L'art. 31b prevede che il (progetto di) inserimento, da definire con i beneficiari, può concretizzarsi, segnatamente, attraverso attività d'utilità pubblica in un'amministrazione o in un ente senza scopo di lucro, attività o stages d'inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali, periodi formativi finalizzati all'apprendimento o al miglioramento d'una qualifica professionale, azioni destinate a favorire il recupero di una capacità lavorativa, azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell'autonomia sociale.

In buona sostanza, quindi, il beneficiario di prestazione assistenziale ha il diritto, ma non il dovere di intraprendere le misure di reinserimento professionale decise dallo Stato.

Questa impostazione, soprattutto nei confronti di quei beneficiari che avrebbero la possibilità di intraprendere un percorso di inserimento professionale, rischia di incentivare l'atteggiamento di quanti (senz'altro una minoranza) sono poco interessati a riprendere il lavoro. Questo, va da sé, può creare spazi per abusi. Da un altro canto, si constata anche che in Ticino le possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro per le persone in assistenza sono esigue.

Nella città di Winterthur, ma anche a Lucerna e Zurigo, sono state introdotte norme in base alle quali per beneficiare di prestazioni sociali devono prioritariamente svolgere delle attività lavorative oppure partecipare obbligatoriamente a programmi di inserimento professionale.

A Winterthur, l'introduzione di queste misure ha permesso di ridurre del ca. 60% i beneficiari di prestazioni sociali, tra quanti erano abili al lavoro, e ha consentito un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Questa esperienza merita di essere uno spunto anche per la realtà ticinese, nell'ottica di interpretare in modo corretto il postulato dell'inserimento professionale quale miglior modo per uscire dal bisogno.

Sempre nel medesimo ordine di idee, citiamo un rapporto presentato lo scorso anno dal Segretariato di Stato per l'economia (SECO) proprio sul tema della collaborazione tra assicurazione disoccupazione e aiuto sociale, allo scopo di migliorare le sinergie tra queste due istituzioni. In particolare lo studio ha rilevato un forte potenziale di miglioramento tra i beneficiari dell'aiuto sociale atti al lavoro e coloro che cercano lavoro e che rischiano di diventare disoccupati di lunga durata. Lo studio formula 11 raccomandazioni per facilitare l'inserimento professionale e sociale, raccomandazioni riguardanti anche la collaborazione operativa tra le due istituzioni. Il Ticino come diversi Cantoni offre già un largo ventaglio di misure volte al reinserimento professionale e sociale, misure organizzate per Comuni o da organizzazioni e associazioni private ma che a volte peccano di coordinazione. Lo studio del SECO raccomanda tra l'altro un'armonizzazione a livello cantonale delle misure offerte dai Comuni e dal Cantone allo scopo di rispondere in modo efficace ai bisogni.

Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si chiede nella forma della iniziativa parlamentare in forma generica che:

1. venga elaborata una modifica legislativa con i relativi regolamenti, che preveda un obbligo per i beneficiari di prestazione assistenziale di intraprendere le misure di reinserimento professionale decise dallo Stato. Di riflesso, si valuti la possibilità di ampliare l'offerta di posti di lavoro per le persone al beneficio delle prestazioni assistenziali;
2. la messa in vigore di questo obbligo venga preceduta, tramite le necessarie modifiche legislative e di regolamenti, dall'adozione di misure volte al miglior coordinamento tra assicurazione disoccupazione e aiuto sociale, come indicato nello studio del SECO summenzionato;
3. siano migliorati gli incentivi previsti dallo Stato volti ad aumentare i posti di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, per le persone in assistenza o con problemi fisici.

Maurizio Agustoni